



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO

Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 114 Del 12-11-2024

Oggetto: CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER LOCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI - ANNO 2025.

L'anno duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di novembre alle ore 12:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Capittini Niccolo'	SINDACO	P
BECCARIA AMBROGIA	VICE SINDACO	P
ROSSANIGO LUIGI	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Capittini Niccolo' in qualità di SINDACO assistito dal Vice Segretario Natale Angela Giovanna.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	N		

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio Interessato
Montini Serena

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Montini Serena

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267;

Premesso:

- che per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836 “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- che ai sensi del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto dei contenuti dettagliati nel medesimo comma 821;
- che per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 837 a 837 “A decorrere dal 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 03/03/2021 ad oggetto “Approvazione regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati;
- gli allegati A e B del regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che definiscono la suddivisione in zone del territorio comunale con riferimento all'applicazione del canone;

Richiamato l'art. 1, comma 817 della L. 160/2019 che stabilisce che il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Richiamata la propria deliberazione n. 124 del 14/11/2023 con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati per l'anno 2024;

Visto il piano tariffario allegato che, per ogni tipologia, riporta il coefficiente di adeguamento applicato in ragione della tipologia di occupazione e della tipologia di messaggio pubblicitario e la tariffa applicata;

Considerato che si rende necessario approvare le tariffe del canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti;

Ritenuto di confermare le tariffe come sopra descritte, che consentono di pareggiare il gettito raggiunto con i precedenti prelievi COSAP e Imposta comunale sulla pubblicità/diritto sulle pubbliche affissioni, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2025;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Preso atto che l'art. 151, co. 1 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali approvano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno;

Vista l'urgenza di provvedere in merito in considerazione del fatto che il presente atto è propedeutico alla predisposizione del bilancio di previsione 2025/2027;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **di confermare**, come esplicitato in premessa, le tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e

del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, per l'esercizio 2025 come da documento allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

2. **di stabilire** che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'1/1/2025;

SUCCESSIVAMENTE

con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza di provvedere in merito, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
Capitini Niccolo'

Il Vice Segretario
Natale Angela Giovanna

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno _____, ai sensi dell'art. 124 del T.U.L.C.P. n. 267/2000 per rimanervi 15 giorni consecutivi

Il Vice Segretario
Natale Angela Giovanna

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____.

Il Vice Segretario
Natale Angela Giovanna